

Pasta regolamento

D.P.R. n° 187 del 09/02/2001 revisione Legge n° 580/1967

Art. 6. Pasta

1. Sono denominati “pasta di semola di grano duro” e “pasta di semolato di grano duro” i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati esclusivamente:
 - a) con semola di grano duro e acqua.
 - b) con semolato di grano duro e acqua.

2. È denominata pasta di semola integrale di grano duro il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro e acqua.

3. La pasta destinata al commercio è prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti

Tipo e denominazione	Umidità Massima %	Su cento parti di sostanza secca			Acidità massima in gradi*
		Ceneri		Proteine min. (N x 5.7)	
		minimo	massimo		
Pasta di semola di grano duro	12,50	-	0,90	10,50	4
Pasta di semolato di grano duro	12,50	0,90	1,35	11,50	5
Pasta di semola integrale di grano duro	12,50	1,40	1,80	11,50	6

* Il grado di acidità è espresso dal numero di cc (mL) di sol alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.

4. Salvo quanto previsto dall' art. 12 è vietata la fabbricazione di pasta secca preparata con sfarinati di grano tenero
5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 è tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3%
6. Nella produzione della pasta è ammesso il reimpiego nell' ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento
8. La pasta prodotta in altri paesi e commercializzata in Italia se prodotta con grano tenero deve riportare una delle seguenti denominazioni :
 - a) pasta di farina di grano tenero
 - b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero
 - c) pasta di di farina di grano tenero e semola di grano duro

D.P.R. n° 187 del 09/02/2001 revisione Legge n° 580/1967

Art. 12. Disposizioni transitorie e finali

1. È consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli previsti dalle norme del presente regolamento quando è diretta alla successiva spedizione verso altri paesi dell'Unione Europea o verso gli altri paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo a condizione che il produttore invii al MiPAF una comunicazione nella quale siano indicate le merci, il quantitativo da produrre, i requisiti di difformità dalle norme del presente regolamento, la quantità, il tipo, e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare.

Paste speciali

D.P.R. n° 187 del 09/02/2001 revisione Legge n° 580/1967

Art. 7. Paste speciali

1. È consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari diversi dagli sfarinati di grano tenero
2. Le paste speciali devono essere messe in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti
3. Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova la pasta speciale deve corrispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.

Pasta all' uovo

Art. 8. Pasta all' uovo

1. La pasta all' uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola ed almeno quattro uova intere di gallina per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per chilogrammo di semola. Le uova possono essere sostituite da corrispondente quantità di ovoprodotto
2. Deve essere messa in vendita con la sola denominazione di pasta all' uovo e deve avere le seguenti caratteristiche.
Umidità max 12,50%, Ceneri max 1,10% su sostanza secca,
Proteine (azoto x 5,70) 12,50% min. su sostanza secca,
Acidità max 5 gradi
3. Estratto etereo e steroli 2,80 grammi e 0,145 grammi minimo su cento parti di sostanza secca
4. Per paste con più di 4 uova il limite max delle ceneri è elevato mediamente di 0,05% su sostanza secca per ogni uovo o quantità corrispondente di ovoprodotto oltre il minimo prescritto